

<p>1. <u>Tribunale di Bologna 3484/2012</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> impugnativa di licenziamento per violenza/aggressione <u>Conclusioni:</u> accoglimento parziale del ricorso con dichiarazione di legittimità del licenziamento - condanna della società al pagamento di indennità corrispondenti a 18 mensilità</p>
<p>2. <u>Tribunale di Milano 2075/2013</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> impugnativa licenziamento per giusta causa <u>Conclusioni:</u> dichiarazione di legittimità del licenziamento per la sussistenza della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso; negligenza del lavoratore per inadempimento; danno economico e di immagine per l'azienda</p>
<p>3. <u>Tribunale di Monza 220/2013</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> contestazione del licenziamento per giusta causa per sproporzionalità con le condotte; - situazione lavorativa caratterizzata da atteggiamento ostile, discriminatorio e persecutorio del datore verso il lavoratore <u>Conclusioni:</u> accoglimento del licenziamento per giusta causa per idoneità delle condotte dal lavoratore a far venir meno la fiducia del datore nelle future prestazioni</p>
<p>4. <u>Tribunale di Milano 1536/2013</u> <u>(ordinanza ex art. 1 c. 47 L. 92/2012)</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> accertamento i invalidità e/o illegittimità di contratto di collaborazione autonoma e richiesta di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato <u>Ragioni:</u> non può essere affermata la sussistenza di un licenziamento in senso proprio ma di una semplice disdetta (non è applicabile l'art. 18 SL) <u>Conclusioni:</u> dichiarazione di improcedibilità del ricorso per naturale scadenza del termine</p>
<p>5. <u>Tribunale di Roma 32377/2012</u> <u>(ordinanza ex art. 1 c. 48 L. 92/2012)</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare - richiesta di integrazione con salvezza della posizione acquisita al momento della risoluzione del rapporto- richiesta di condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate <u>Conclusioni:</u> rigetto del ricorso</p>
<p>6. <u>Tribunale di Perugia 1843/2012</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> carattere discriminatorio del licenziamento, assenza g.m.o. , violazione dell'obbligo di repêchage <u>Conclusioni:</u> parziale accoglimento del ricorso - dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro - condanna del resistente al pagamento di indennità risarcitoria per violazione di comunicazione alla Direzione del lavoro territoriale dell'intenzione a procedere al licenziamento per g.m.o.</p>
<p>7. <u>Tribunale di Milano 428/2013</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> richiesta di dichiarazione di illegittimità e/o inesistenza del licenziamento <u>Ragioni:</u> il licenziamento intimato non è mai giunto a conoscenza della ricorrente</p>

	<p>-il g.m.o. è da ritenersi tardivo perché riferito ad un evento verificatosi 8 mesi prima</p> <p><u>Conclusione:</u> accoglimento del ricorso per fondatezza della domanda</p> <p>-condanna della società alla reintegrazione della ricorrente</p> <p>-condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione lorda mensile globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva riammissione in servizio e a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo oltre interessi e rivalutazione del dovuto saldo</p>
8. <u>Tribunale di Brindisi 4931/2012</u>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> richiesta nullità del licenziamento in quanto intimato per g.m.o. e non per giusta causa (come invece riconosciuto dalla Commissione di Conciliazione)</p> <p><u>Conclusione:</u> rigetto del ricorso per infondatezza della domanda</p>
9. <u>Tribunale di Milano 12155/2012</u>	<p><u>Motivo del ricorso:</u> deduzione di licenziamento avvenuto oralmente e richiesta di invalidità e/o inefficacia del licenziamento stesso</p> <p><u>Conclusione:</u> dichiarazione di nullità del licenziamento intimato oralmente al ricorrente</p> <p>-condanna alla reintegrazione del ricorrente al posto di lavoro</p> <p>-condanna al risarcimento del danno in misura della retribuzione globale lorda dalla data del licenziamento sino all'effettiva riammissione in servizio</p> <p>-condanna al versamento dei contributi</p>
10. <u>Tribunale di Milano 14453/2012</u> <u>(procedimento ex art. 1 c. 47ss L. 92/2012)</u>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> discriminatorietà del licenziamento</p> <p><u>Conclusione:</u> accertamento e dichiarazione di nullità del licenziamento intimato</p> <p>-condanna all'immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto e nelle mansioni di cui in precedenza, o altre equivalenti</p> <p>-condanna al risarcimento del danno determinato nelle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva riammissione, e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione</p>
11. <u>Tribunale di Padova 3444/2012</u>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> violazione del termine assegnato per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza</p> <p><u>Conclusione:</u> improcedibilità del ricorso</p>
12. <u>Tribunale di Milano 14796/2012</u> <u>(ordinanza ex art. 1 c. 47ss L. 92/2012)</u>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> richiesta di accertamento e dichiarazione di inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento di natura disciplinare</p> <p><u>Ragioni:</u> natura ritorsiva del licenziamento</p> <p>-tardività della contestazione su cui si fonda la</p>

	<p>risoluzione del rapporto</p> <ul style="list-style-type: none"> -insussistenza del fatto contestato -non proporzionalità della sanzione adottata -mancata applicazione della sanzione prevista dal CCNL di riferimento <p><u>Conclusioni:</u> accoglimento per fondatezza del ricorso e rispettiva dichiarazione di illegittimità del licenziamento</p> <ul style="list-style-type: none"> -condanna alla reintegrazione del ricorrente nelle precedenti mansioni e con il precedente inquadramento contrattuale -condanna al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto al tallone mensile lordo dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva riammissione
<p>13. <u>Tribunale di Milano 12337/2012</u> (ordinanza ex art. 1 c. 49 L. 92/2012)</p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> impugnativa licenziamento per giusta causa</p> <p><u>Conclusioni:</u> accoglimento del ricorso con relativa dichiarazione di illegittimità del licenziamento</p> <ul style="list-style-type: none"> -condanna alla reintegrazione al posto di lavoro precedentemente occupato con ogni conseguenza di legge e con la regolarizzazione contributiva -condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a tutte le mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione, e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria
<p>14. <u>Tribunale di Taranto</u> (procedimento ex art. 1 c. 49 L. 92/2012)</p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica della ricorrente allo svolgimento delle mansioni di assunzione</p> <p><u>Conclusioni:</u> rigetto del ricorso</p>
<p>15. <u>Tribunale di Perugia 1818/2092</u></p>	<p>Motivi del ricorso: reclamo avverso l'ordinanza del tribunale di Perugia; ricorso ex art. 700 con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento senza preavviso per giusta causa</p> <p><u>Conclusioni:</u> ordinanza di rigetto del reclamo</p>
<p>16. <u>Tribunale di Milano 12276/2012</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> accertamento della nullità per motivi discriminatori e comunque illeciti del licenziamento disciplinare</p> <p><u>Conclusioni:</u> accertamento e dichiarazione di nullità del licenziamento con condanna all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro col medesimo inquadramento, le stesse mansioni o in mansioni equivalenti</p> <ul style="list-style-type: none"> -condanna al risarcimento del danno determinato nell'indennità mensile da corrispondere dalla data del licenziamento sino all'effettiva riammissione , oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo
<p>17. <u>Tribunale di Terni 878/2012</u></p>	<p><u>Motivi del ricorso:</u> eccezione di inapplicabilità alla</p>

	<p>fattispecie <i>de qua</i> del rito sommario previsto dalla L. 92/2012 in quanto avente ad oggetto un licenziamento effettuato da ente pubblico (escluso dai com. 7 e 8 dell'art. 1 L- 92/2012) con rispettiva richiesta di revoca del decreto di fissazione dell'udienza</p> <p><u>Ragioni</u>: il legislatore impone di utilizzare il rito speciale e non consente la scelta tra il ricorso ex art. 414 c.p.c. ed il ricorso ex comma 48</p> <p><u>Conclusione</u>: rigetto della richiesta di revoca del decreto</p>
18. Tribunale di Bologna 2927/2012	<p><u>Motivi del ricorso</u>: richiesta di declaratoria di giuridica continuità del rapporto di lavoro e la declaratoria di corresponsione delle retribuzioni perdute</p> <p>N.B. inapplicabilità del rito speciale perché non è stata posta una domanda di reintegrazione</p> <p><u>Conclusione</u>: disposizione di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.</p>
19. Tribunale di Padova (ricorso ex art. 1 L. 92/2012)	<p><u>Motivi del ricorso</u>: richiesta di accertamento e di dichiarazione di nullità e/o illegittimità, o annullabilità, o inefficacia del licenziamento nell'ambito di procedura di mobilità ex L. 223/1991, con rispettiva richiesta di reintegra</p> <p><u>Conclusione</u>: dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del licenziamento</p> <p>-condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro</p>